

## BGE 77 II 53

Bundesgericht (BGE), 1951-03-06, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_77\\_II\\_53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_77_II_53)

FR: ATF 77 II 53

IT: DTF 77 II 53

### Volltext

52 Obligationenrecht. N° 13. 13. Urteil der I. ZiviJabteiJung vom 6. März 1951 i. S. Möschinger gegen Fei und MitbeteiJigte. KornmanditgdteIlsaha/t. Pflicht zur Einwerfung einer zurückbe- zahlten Kommanditsumme, Art. 610 Abs. 2 OR. Societe. en oornma~!e. Obligation de remettre A la masse en liqui- datIOn ou en failhte la commandite qui a eM restituee art 610 al. 2 CO. ' • SofYi:etd. in. acoomandita .. Obbligo di consegnare alla massa della liqUldazlone 0 del fallimento il capitale aceomandato ehe e stato restituito all'accomandante, 3rt. 610 cp. 2 CO. Möschinger war beschränkt haftender Teilhaber der Kommanditgesellschaft E. Lüthi & Co. mit einer Kom- manditsumme von Fr. 20,000.-. Im April 1943 trat er aus der Gesellschaft aus. Lüthi übernahm die Aktiven und Passiven des Geschäfts und führte es als Einzelfirma wei- ter. Er bezahlte dem Möschinger die Kommanditsumme von Fr. 20,000.- zurück aus Mitteln, die er sich durch ein Darlehen auf seinen persönlichen Namen verschaffte. Im Herbst 1943 gerieten sowohl die Einzelfirma E. Lüthi als auch die Kommanditgesellschaft E. Lüthi & Co. in Konkurs. Die Konkursverwaltung trat den von Möschin- ger bestrittenen Anspruch auf Einwerfung der Kommandit- summe von Fr. 20 000.- in die Konkursmasse an eine Anzahl Gläubiger ab. Deren Klage gegen Möschinger wurde vom Bezirksgericht Weinfelden und vom Obergericht Thurgau geschützt. Das Bundesgericht bestätigt diesen Entscheid aus folgender Erwägung: Wenn in Art. 610 Abs 2 OR gesagt wird, im Falle des Konkurses könne die Konkursverwaltung die Wiederein- zahlung einer zurückerstatteten Kommanditsumme ver- langen, so dachte der Gesetzgeber zweifellos in erster Linie an Kommanditsummen, die direkt aus dem Ver- mögen der im Zeitpunkt· der Zahlung noch bestehenden Obligationenrecht. N0 14. 53 Kommanditgesellschaft zurückerstattet worden waren. Im vorliegenden Falle war die Kommanditgesellschaft zur Zeit der Zahlung aber bereits mit Aktiven und Passiven an den Komplementär Lüthi übergegangen. Trotzdem rechtfertigt es sich, auch in einem Falle dieser Art eine Rückerstattung im Sinne des Art. 610 Abs. 2 OR anzu- nehmen. Denn Lüthi war eben der Rechtsnachfolger der Kommanditgesellschaft, auf ihn waren Aktiven und Pas- siven übergegangen, und eine Zahlung aus seinem Ver- mögen bedeutete demzufolge eine Verringerung des den Gläubigern der alten Kommanditgesellschaft haftenden Vermögenskomplexes, ohne dass . durch die Uebernahme mit Aktiven und Passiven die Stellung der Gläubiger mate- riell verbessert worden wäre, da Lüthi ja schon bisher unbeschränkt gehaftet hatte. Diese Gesellschaftsgläubiger wurden daher in gleicher Weise geschädigt, und der frühere Kommanditär wurde in gleicher Weise begünstigt, wie im Falle einer Zahlung durch die alte Kommanditgesellschaft selbst (vgl. auch DÜRINGERjHACHENBURG, Deutsches Han- delsgesetzbuch, 3. Aufl., § 172 Anm. 9 Abs. 2 Mitte). Ob dann im übrigen die Auszahlung des Kommanditärs so erfolgte, dass der übernehmende Komplementär seine per- sönlichen Aktiven verminderte, oder so, dass er - durch Darlehensaufnahme - seine persönlichen Passiven ver- mehrte, bleibt sich natürlich vermögensmässig gleich. 14.

Decreto 22 febbraio 1951 della Corte civile su istanza della SA della Ferrovia elettrica Lugano-Cadro-Dino. Circa le disposizioni finali della legge 1 aprile 1949 modificante le disposizioni del 1908 sulla comunione degli obbligazionisti. Computo delle agevolazioni godute sotto il precedente diritto su quelle da accordarsi in applicazione dell'art. 1170 CO (consid. 2). Art. 1170 cp. 1 circa 300. La conversione del tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo i risultati dell'esercizio può essere combinata con la riduzione del tasso d'interesse fino alla metà di quello contrattuale (consid. 3).

Obligationenrecht. N° 14. Ziff. 3 Abs. 3 der Schlussbestimmungen des Gesetzes vom 1. April 1949 betreffend Abänderungen der Vorschriften des OR über die Gläubigergemeinschaft bei Anleiheobligationen. Berücksichtigung der unter dem frühem Recht gewährten Erleichterungen bei Bemessung der nach Art. 1170 OR zu gewährenden (Elw. 2). Art. 1170 Abs. 1 Ziff. 3 OR. Die Umwandlung des festen in einen vom Geschäftsergebnis abhängigen Zins kann mit der Ermässigung des Zinsfusses bis zur Hälfte des vertraglichen Zinsfusses verbunden werden (Erw. 3). Chiffre :3 al. 3 des dispositions finales de la loi du 1er avril 1949 modifiant les dispositions du CO sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations. Mesure en laquelle il y a lieu de tenir compte des allègements dont a joui le débiteur sous le régime de l'ancien droit lorsqu'il s'agit de le faire bénéficier de mesures prévues par l'art. 1170 CO (consid.) 2). Art. 1170 al. 1 eh. 3 CO. Le remplacement de l'intérêt fixe par un intérêt variable dépendant du résultat de l'exploitation peut être combiné avec une disposition prévoyant que cet intérêt ne dépassera pas la moitié de l'intérêt contractuel (consid. 3). cl. - La Società anonima della Ferrovia elettrica Lugano-Cadro-Dino (Sonvico) ha emesso nel 1908 un prestito ipotecario di primo grado di 250000 fr., suddiviso in 500 obbligazioni al 4 1/2 % di 500 fr. ciascuna, e un prestito ipotecario di secondo grado di 135000 fr., suddiviso in 270 obbligazioni al 5 % di 500 fr. ciascuna. Con decreto 24 gennaio 1935 il Tribunale federale omologava le decisioni prese dalle comunità degli obbligazionisti che istituivano il regime dell'interesse variabile secondo il risultato dell'esercizio e sospendevano l'ammortamento a contare dal 1° gennaio 1934 per la durata di cinque anni. Queste misure di risanamento erano prorogate, con decreto del Tribunale federale 11 settembre 1940, fino al 1° gennaio 1950, e condonati gli interessi contrattuali dovuti nel 1939. B. - Mediante istanza 10 luglio /9 ottobre 1950 la debitrice chiedeva di essere posta al beneficio di un nuovo risanamento finanziario in base alle seguenti proposte : 1) dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1959 l'interesse del 4 % %, rispettivamente del 5% sulle obbligazioni dei due prestiti e Obligationenrecht. N° 14. 55 sostituito con un interesse variabile da determinarsi secondo i risultati dell'esercizio, massimo 3 % e non cumulativo. Nel pagamento degli interessi si rispetterà il grado ipotecario dei due prestiti. 2) L'ammortamento dei prestiti è sospeso fino al 31 dicembre 1959. 3) ..... Queste proposte, accettate dall'assemblea degli obbligazionisti, sono state ratificate dal Tribunale federale. Dai motivi: 1. - ... 2. - La prima questione che l'istanza di omologazione solleva davanti a questa Corte attiene al diritto transitorio istituito dalla legge federale 1 aprile 1949, modificante le disposizioni dell'odierna delle obbligazioni su la comunione degli obbligazionisti. Questa legge prescrive alla cifra 3 ep. 2 e 3 delle disposizioni finali : « Le decisioni votate dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggette alle prescrizioni del nuovo diritto. Tuttavia, allorché un debitore avrà già fruito, in virtù di decisioni della comunione prese durante il periodo di validità del precedente diritto, di agevolazioni eguali a quelle che prevede l'articolo 1170, ne sarà tenuto equamente conto nell'applicazione di questa disposizione.» NeUa fattispecie, la debitrice e già stata posta, allorché vigeva ancora l'ordinanza 20 febbraio 1918 sulla comu-

nione dei ereditori nei prestiti per obbligazioni, nel tenore modificato dal DCF I ottobre 1935, al beneficio dell'interesse variabile edella sospensione dell'ammortamento per complessivi 15 anni. Poiehe questa e pure la durata massima prevista dalla nuova legge per le medesime agevolzze, oecorre esaminare in quale misura la debitrice ne possa aneora fruire in virtu del diritto transitorio. La eifra 3 ep. 3 delle disposizioni finali surriferite statuisce il prinieipio ehe le agevolzze godute sotto il precedente diritto debbono essere equamente eomputate su quelle da aecordarsi in applicazione dell 'art. 1170 CO . Rimettendosi all'equita. del giudice, il legislatore gli ha.

56 Obligationenrecht. N° 14. Iaseiato un ampio potere di apprezzamento per la valutazione delle eireostanze. Usando di questo potere, la Corte opina ehe quando, come in eonereto, le diffieolta finanziarie del debitore. non sono imputabili a colpa propria ma alle eireostanze generali sfavorevoli, appare giustificata una proroga di durata uguale al massinio legale di dieei anni. Giova tuttavia avvertire ehe questa proroga non potra essere rinnovata, atteso ehe riposa unicamente su una disposizione eeezionale del diritto transitorio. 3. - La proposta fatta dalla debitrice e approvata dall'assemblea degli obbligazionisti di istituire il regime dell'interesse variabile eombinato con la riduzione dell'interesse contrattuale dal 4 Yz e 5 % rispettivamente al 3 % ripete il suo fondamento giuridico dall'art. 1170 ep. I eifra 3 CO, ehe autorizza i seguenti provvedimenti: «la riduzione del tasso dell 'interesse fino alla meta di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure 10. conversione di un tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell'esercizio ... » Questo disposto lascia sorgere un dubbio sull'ammissi- bilita di eombinare la eonversione dell'interesse fisso in un interesse variabile con la riduzione del tasso d'interesse 000 alla meta. di quello eontrattuale. Nella dottrina e stata sostenuta l'opinione ehe il tenore del disposto eitato si oppone a questa eombinazione ; la eongiunzione disgiun- tiva « oppure » usata dal legislatore indieherebbe chiara- mente ehe si tratta di due misure alternative ehe si escludono a vieenda. Benehe trovi un eerto fondamento nel testo dell'art. 1170 ep. I eifra 3 CO, siffatta interpre- tazione non puo pero essere aeolta. Gia in base all'art. 16 eifra 4 dell'ordinanza 20 febbraio 1918, il eui tenore e identico su questo punto a quello dell'art. 1170 ep. I eifra 3 CO, il Tribunale federale ha infatti ammesso ehe le misure di eui si tratta possono essere eombinate (RU 62 Irr 181). Se il eumulo e stato ritenuto lecito dalla giurisprudenza nonostante ehe l'ordi- nanza non 10 prevedesse espressamente, es so deve esserlo Versicherungsvertrag. 57 a fortiori in base al nuovo articolo 1170 CO, il eui secondo capoverso autorizza formalmente e senza eeezioni l'appli- cazione combinata delle misure previste al primo eapo- verso. L'uso della congiunzione « oppure » nel eapoverso I eifra 3 si spiega con l'intenzione dellegislatore di sotto- lineare ehe la riduzione del tasso d'interesse e l'adozione del regime dell'interesse variabile sono due misure distinte ehe possono essere prese l'una indipendentemente dal- l'altra, e non significa ehe la loro eombinazione sia vietata. Dal momento ehe quest'interpretazione ha una base suffi- eiente nella legge, non esiste motivo di dipartirsi dalla prassi OOora seguita di permettere la combinazione delle due misure ehe, come insegna l'esperienza, e in molti . easi un mezzo effieace ed opportuno per tutelare nel contempo gl'interessi della debitrice e quelli dei suoi ereditori. . Vgf. auch Nr. 18, 19. - Voir aussi nos 18, 19. V. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE Vgl. Nr. 15 und 16. - Voir nos 15 et 16.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.